

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 27 settembre 2018 composta dai seguenti magistrati:

Savagnone Luciana	-Presidente
Carra Anna Luisa	-Consigliere
Nenna Antonio	-Consigliere
Abbonato Luciano	-Consigliere
Tozzo Ignazio	-Consigliere Relatore
Di Pietro Giuseppe	-Primo Referendario
Cancilla Francesco Antonio	-Primo Referendario

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR del 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la nota prot. n. 001754 del 16 febbraio 2016 del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, indirizzata a tutti gli enti locali siciliani, con la quale, al fine di evitare pronunce di inammissibilità, si è ritenuto necessario che tutte le richieste di parere contengano una apposita ed esplicita attestazione, resa sotto la propria responsabilità da parte del soggetto legittimato a richiedere il parere, riguardante la

sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per scrutinare l'ammissibilità oggettiva della consultazione;

vista la richiesta di parere inviata dal Sindaco del Comune di Alcamo (TP), prot. C.C. n. 6258 del 9 luglio 2018, contenente apposita attestazione riguardante la sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per scrutinare l'ammissibilità oggettiva della consultazione;

vista l'ordinanza presidenziale n. 227/2018/CONTR del 12 settembre 2018, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore dott. Ignazio Tozzo;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Alcamo ha avanzato una richiesta di parere in ordine all'interpretazione del disposto dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 63/2017, a mente del quale gli enti locali *"assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati"*.

Al riguardo, il legale rappresentante dell'ente locale, richiamando sinteticamente le conclusioni della deliberazione n. 115/2015/PAR di questa Sezione in materia di ambito di applicazione dei servizi pubblici a domanda individuale, disciplinati dall'art. 6 del decreto legge n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131/1983, richiede l'avviso del Collegio sui seguenti quesiti:

- se il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie site nel territorio urbano, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 63/2017, sia da ricomprendere tra quelli a domanda individuale, e sia, perciò, soggetto alla disciplina di cui all'art. 6 del citato d. l. 55/1983 e s.m.i.;
- in caso di risposta negativa, se il Comune, nell'ambito delle risorse disponibili e dell'equilibrio di bilancio, può non richiedere la contribuzione degli utenti, oppure di alcune categorie di utenti, rispettando la clausola di chiusura contenuta nella norma regolatrice, secondo la quale il servizio è assicurato *"senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali"*.

Premessa l'ammissibilità sotto il profilo soggettivo della richiesta di parere, in quanto proveniente dal legale rappresentante dell'Ente, per quanto concerne i requisiti di ammissibilità sotto il profilo oggettivo, si ritiene che la richiesta possa reputarsi scrutinabile, alla luce dell'accezione tecnica delineata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010 e dalla Sezione delle autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2010, afferendo il quesito, posto in maniera generale ed astratta, ad una materia rientrante nella

contabilità pubblica, ed, in particolare, a quel complesso di norme che disciplinano la spesa per servizi a domanda individuale, quale componente fondamentale degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Nel merito, la richiesta di parere verte sulla corretta interpretazione del mentovato art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, tenendo conto anche di quanto previsto al comma successivo, che così recita *"Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati"*.

Delineato il quadro normativo di riferimento e passando allo scrutinio dei quesiti posti, in conformità a quanto già espresso da questa Sezione con la richiamata deliberazione n. 115/2015/PAR su questione analoga, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, si rappresenta che né il decreto legge 28 febbraio 1983 n.55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, né il decreto del 31 dicembre 1983 del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, che ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, ricomprendono tra tali servizi quello di trasporto scolastico.

Il prefato d.lgs. 63/2017 non si ritiene quindi abbia inciso direttamente in tale ambito, introducendo una disciplina specifica, la quale si innesta nell'ampio perimetro disciplinato dall'art. 112 del TUEL, che attribuisce agli enti locali la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

In forza di tale configurazione, non possono reputarsi immediatamente applicabili i vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/83.

Giova tuttavia tenere conto nell'individuazione delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio sia dei vincoli generali che presiedono la materia, sia delle previsioni specifiche contenute in seno alla norma in esame.

In primo luogo, occorre, infatti, porre mente, a quanto sancito in linea generale dall'art. 117, comma 1, del TUEL, in forza del quale *"Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:*

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;*
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;*
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;*
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato".*

Nella fattispecie in esame, inoltre, l'art. 5 prevede una espressa clausola di invarianza

finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. Ne discende che, ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'ente locale, la disposizione non consente l'erogazione gratuita del servizio de quo, che andrebbe debitamente motivata e dovrebbe avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria, ma che va comunque ricondotta nei limiti fissati dai parametri normativi sopra riportati (Sezione Controllo Campania deliberazione n. 222/2017/PAR), alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti.

PQM

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 27 settembre 2018.

Il Magistrato Relatore
(Ignazio Tozzo)

Il Presidente
(Luciana Savagnone)

Depositato in Segreteria il 10 ottobre 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fabio Guiducci)